

SEN. SILVIO LONGHI

I PROBLEMI PIÙ URGENTI
DELLA RIFORMA FASCISTA
DEI CODICI

“IL CORPUS JURIS FASCISTA „

**Discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte di Cassazione
29 Ottobre 1934-XIII.**

I PROBLEMI PIÙ URGENTI DELLA RIFORMA FASCISTA DEI CODICI

“IL CORPUS JURIS FASCISTA,”

Discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte di Cassazione
29 ottobre 1934-XIII.

SOMMARIO: *I. Codice Civile* - 1. Disciplina del diritto matrimoniale. - 2. Filiazione Ricerca della paternità. - 3. Accertamento della maternità. - 4. Piccola adozione. - 5. Altre riforme. - *II. Codice di Commercio* - 6. Penetrazione del diritto corporativo nel diritto commerciale. - 7. Società Anonime. - 8. Integrazioni. - *III. Codice di procedura Civile* - 9. Coordinazione con la riforma dell'ordinamento giudiziario. - 10. Direttive della riforma. - 11. Concezione pubblicistica del processo civile. - *IV. Codice della navigazione e altri Codici*. - 12. Titolo di codice della navigazione. - 13. Contenuto. - 14. Altri codici. - *V. Codice del Lavoro*. - 15. Effetti dell'ordinamento corporativo. - 16. Nuove tendenze nella professione forense. - 17. Potere disciplinare delle associazioni sindacali e del partito. - 18. Sistema del codice del lavoro. - 19. Il Codice Mussolini.

Il provvedimento con cui è stato disposto che l'inizio dell'anno giudiziario coincida con la data fatidica del trionfo della Rivoluzione delle Camice Nere, ha significato e valore di simbolo. Esso riafferma, anche nel ritmo annuale del nostro lavoro, un intimo inescindibile vincolo tra fascismo e giustizia.

Ascrivo a mia grande ventura l'onore che mi è stato riserbato di pronunciare, alla vigilia del mio allontanamento dalla magistratura militante per i raggiunti limiti di età, il primo discorso inaugurale, tenuto col nuovo rito. Dalla coincidenza con l'annuale della marcia su Roma esso trae gli auspici per la completa attuazione dei fini e dei compiti spettanti nel Regime alla funzione giudiziaria.

Ma prima di riprendere il nostro lavoro salutiamo fascisticamente uno dei compagni della nostra diuturna fatica, la cui recente scomparsa lascia nelle nostre file un vuoto che non è facile colmare. Al nostro appello il Consigliere Cannavina risponde: presente!

L'anno decimoterzo dell'Era Fascista segna un momento dei più significativi nella trasformazione operata dal fascismo nell'assetto giuridico dello Stato. Con la istituzione delle Corporazioni la costruzione Mussoliniana ci appare in tutta la sua armoniosa grandezza. Il principio corporativo, integralmente attuato, viene così, a identificarsi con l'unità politica e morale dello Stato e ad assicurare, nella sintesi di ogni attività della vita nazionale, la fusione delle forze produttive, dell'elemento etico con l'elemento economico e politico.

A questo profondo rinnovamento della più intima struttura dello Stato è indispensabile che corrisponda, in ogni campo dello ordinamento giuridico, un rinnovamento legislativo, in cui palpiti il nuovo spirito vivificatore.

In più campi del diritto esso è un fatto compiuto; e senza tregua il fascismo, nell'ansioso suo anelito verso l'avvenire, si accinge ora a raggiungere altre mete. E' di ieri il programma tracciato dalla parola Augusta del Re per completare, entro il 1940, la rinnovazione dei Codici. Il bimillenario di Augusto coinciderà perciò con il perfezionamento di quel *Corpus juris* fascista, che avrà nel mondo risonanza e propulsione non inferiori a quelle del *Corpus juris* romano.

Mentre con fervore di entusiasmo e di fede si sta elaborando l'immane opera, a cui ha preso parte tanto importante il nostro Presidente, mi propongo di accennare ai problemi più significativi, che con la formazione dei nuovi codici hanno riferimento. Alcuni anzi di tale natura da consigliarne la soluzione anticipata, in attesa della codificazione definitiva, necessariamente lunga e faticosa. Il Regime fascista ha dato già numerosi cospicui esempi di questo metodo. Vi si rivela lo stile del Capo, che le più ardite innovazioni rivoluzionarie realizza con tempestiva ma inesorabile gradualità progressiva.

I. — Codice Civile

1. — Disciplina del diritto matrimoniale.

Modellato su quello Napoleonico del 1804, il nostro Codice Civile del 1865 ha ormai una età rispettabile e più non risponde alle esigenze dei tempi nuovi. Le grandi trasformazioni sociali eco-

nomiche e politiche, verificatesi col procedere del tempo, specie dopo la guerra mondiale, rendono anacronistici molti degli istituti fondamentali in esso disciplinati, mentre altri, già trionfalmente affermatasi, non vi trovano cenno o hanno un regolamento del tutto inadeguato.

Premminente è la riforma del diritto matrimoniale. Non solo per l'indole dell'istituto, che attiene alla costituzione e all'ordine delle famiglie, ma anche per la situazione determinatasi nel nostro diritto con il Concordato e il conseguente riconoscimento del matrimonio religioso.

Già nel discorso inaugurale da me pronunciato in questa solenne Assemblea nel 1931, ebbi a prospettare alcuni aspetti che assume l'incontro del diritto civile italiano e del diritto canonico nella materia matrimoniale. Occupandomi specialmente delle cause di scioglimento del matrimonio, accennai allora come la Chiesa abbia saputo sapientemente temperare, nella secolare elaborazione del suo diritto, la rigida intransigenza circa la indissolubilità del vincolo con una larga disciplina degli impedimenti, delle nullità, delle dispense e con una efficace tutela della libertà del consenso. Auguravo perciò che la disciplina dell'istituto del matrimonio civile fosse, per quanto possibile, riavvicinata e coordinata con quella del diritto canonico, anche per evitare le discordanze e le disarmonie derivanti dalla coesistenza nello Stato di due sistemi, divergenti e contrastanti in alcuni punti essenziali. Non intendevo e non intendo con ciò disconoscere la profonda diversità, nel contenuto e nel fondamento, dei due matrimoni. Ma la insopprimibile diversità non impedisce che nel regime del matrimonio civile possano essere accolti taluni dei principii dal diritto canonico, affermati nella esauriente e sicura organicità del suo sistema e nella eccellenza tecnica delle sue norme.

Il punto ove maggiormente è da auspicare la uniformità è quello relativo alle invalidità matrimoniali. La sagace disciplina delle nullità (*impedimentum dirimens ob defectum consensus*, ovvero *ob defectum formae*) ha consentito alla Chiesa di mantenere inconcusso il principio della unità e indissolubilità del vincolo matrimoniale, e di rendere ciò non ostante possibile lo scioglimento di quelle situazioni in cui la permanenza del vincolo sarebbe in contrasto con le più imperiose esigenze etiche e con le finalità essenziali del matrimonio.

Va posto in rilievo, a questo proposito, una perspicua caratteristica del diritto canonico. Non solo nel caso di consenso mancante, ma anche nel caso di semplice vizio del consenso o di impedimento dirimente o di non legittima celebrazione, la causa di nullità

impedisce senz'altro il prodursi del vincolo matrimoniale. E finchè non sia rimossa, il matrimonio non esiste, nè come contratto nè come sacramento. Laddove nel nostro diritto civile, eccettuati i casi di inesistenza vera e propria del matrimonio, le cause di nullità si devono proporre entro termini preclusivi, decorsi i quali esse sono sanate per sempre. Più flessibile e men rigido, il diritto canonico attenua gli effetti della indissolubilità con l'evitare, per decorso di tempo o per silenzio, sanatorie incompatibili con la natura del vincolo matrimoniale.

Merita del pari di essere presa in esame l'opportunità di ammettere nel matrimonio di rito civile l'annullamento per « mancata consumazione », in armonia con l'istituto canonico della dispensa del « rato ma non consumato ». Non discutibili mi sembrano i vantaggi di questo istituto in confronto di quello dell'ordinario annullamento per impotenza, che si vorrebbe perfino estendere alla *impotentia generandi*. Estensione inopportuna, per le difficoltà di accertamento e per gli inconvenienti gravi e molteplici, di ordine prevalentemente morale, cui darebbe luogo.

2. — Filiazione. - Ricerca della paternità.

Non meno importante e non meno urgente della riforma attinente al matrimonio è quella che si riferisce alla filiazione, per la concezione pubblicistica che la famiglia assume nel diritto fascista.

L'attenzione converge precipuamente sulla filiazione illegittima. Opposte e non facilmente conciliabili esigenze, qui sono in contrasto. Da un lato la preoccupazione di non ferire la santità del vincolo coniugale e di non scuotere la integrità e solidità dell'organismo familiare; dall'altro la indiscutibile opportunità di apprestare tutti i possibili congegni legislativi atti a diminuire la massa dei figli di ignoti, che danno così doloroso contributo alle malattie e alla mortalità infantile, alla disoccupazione involontaria, alla dissolutezza, alla delinquenza precoce.

A me sembra che nella delicata materia la via da seguire sia segnata chiaramente dalla impellente necessità di mettere la legge civile in consonanza con le provvidenze già attuate dal Regime per la protezione e assistenza dell'infanzia. Il problema dell'infanzia è per il fascismo il fulcro di un programma più ampio e più alto, che si riassume nel miglioramento fisico e morale della razza.

La riforma dovrà pertanto essere imperniata su una più larga possibilità di ricerca dei figli naturali: da estendersi, entro certi li-

miti e con le dovute cautele, ai figli incestuosi e adulterini. Opportune precauzioni dovrebbero porsi per escludere insidie e ricatti da parte di donne che non abbiano tenuto condotta riservata, e in ogni caso sarà prudente la introduzione di un giudizio di delibazione, in Camera di Consiglio, circa la giustificazione della domanda. Il progetto del Codice civile già elaborato si è posto su questa via. Era questa una riforma già matura; e solo la precedenza data alla attuazione, nello stesso campo, delle questioni sociali, ne ha ritardato l'avvento.

3. — *Accertamento della maternità.*

Dovrà essere agevolato anche l'accertamento giuridico della maternità.

E' ben possibile stabilire, per ogni donna che ha partorito, l'obbligo di riconoscere il figlio nato da lei, eccettuati rari casi, patologici o criminali.

La trasformazione di spirito, nel campo dell'educazione e dell'assistenza, spiega la trasformazione dell'istituto giuridico. Poichè ora prevale l'interesse collettivo su quello individuale, al vecchio sistema della ruota e al sistema vigente, che ammette i cosiddetti figli d'ignoti, verrà a sostituirsi quello della assistenza legale. Il dovere giuridico della madre di riconoscere la prole (non manca nella legislazione straniera qualche esempio in questo senso) si armonizzerà in tal modo con le mirabili provvidenze attuate dal Regime per la tutela sociale della maternità e dell'infanzia.

4. — *Piccola adozione.*

Il problema si riconnette con la riforma dell'adozione; istituto che oggi è di scarsissima applicazione, per le limitazioni cui è sottoposto e per la procedura costosa che l'accompagna.

Di qui la necessità di porre accanto alla adozione la *piccola adozione*. Essa si propone di dare effetti giuridici (il nome di famiglia e la patria potestà) ai bambini che sono in cura o allevamento presso terzi. Elevato a dignità giuridica e disciplinato con poche formalità, l'istituto, che praticamente è già in atto, specie nel ceto rurale, potrà dare benefici frutti.

Questa Suprema Corte, adunata in Assemblea, ebbe già a formulare, su mia richiesta, una proposta in tal senso. Oggi, ancor più solennemente, qui la rinnovo.

5. — *Altre riforme.*

Non queste soltanto sono, naturalmente, le innovazioni che al Codice civile dovranno essere apportate. Ho accennato alle più urgenti: ma anche il diritto ereditario, i diritti reali (non esclusa la riforma catastale), il diritto delle obbligazioni, la disciplina delle prescrizioni, attendono riforme che facciano coincidere il diritto positivo con le nuove concezioni economiche e politiche.

Sembra, ad esempio, che in materia di contratti non possa essere conservata la illimitata libertà, dal codice vigente riconosciuta alle parti, nella composizione dei contrastanti interessi individuali. Non v'è rapporto contrattuale che non abbia riflessi più o meno diretti col pubblico interesse, e del quale pertanto il potere statale possa completamente disinteressarsi. Già nella legislazione attuale non mancano forme di ingerenza, della legge o del giudice, nella stipulazione ed esecuzione dei contratti. Ma ora si impone un sistema più organico di limitazioni e controlli, che salvaguardi l'interesse collettivo col sottoporre ad un regime di libertà vigilata e di un più intenso direttivismo la formazione dei contratti, la capacità di obbligarsi, il contenuto delle clausole.

Ma in molti altri punti il nuovo sistema dovrà reagire sul vecchio; o con accorta restrizione dei principii vigenti, o con la negazione dei principii ora accolti, o col riconoscimento dei principii che scaturiscono dal nuovo ordinamento.

II. — Codice di Commercio

6. — *Penetrazione del diritto corporativo nel diritto commerciale.*

Fra i codici da rinnovarsi quello di commercio ha già subito il maggior numero di riforme parziali. E ne è evidente la ragione. Il diritto commerciale rifugge da ogni cristallizzazione dogmatica. La rapidità e intensità febbrile con cui si svolge la vita del commercio fa sorgere sempre nuove forme e nuovi atteggiamenti nei rapporti mercantili, che richiedono perciò ordinamenti giuridici in perenne evoluzione, cui l'uso consacra. La società, le banche, il fallimento, le cambiali, vale a dire i principali istituti di diritto commerciale, hanno avuto di recente, nella loro disciplina, modifiche più o meno profonde sotto l'impellente bisogno di adeguare la norma alla realtà economica.

Ciò nonostante la formazione di un nuovo codice non appare meno imperiosa. Non solo per il coordinamento e la integrazione delle leggi speciali, ma per la improrogabile necessità di porre la legge mercantile all'unisono con l'ordinamento corporativo: vale a dire con la rivoluzione.

Così il diritto commerciale codificato si limita a regolare i rapporti individuali o aziendali e ignora i rapporti collettivi, di gruppi e di categoria, che vanno assumendo importanza sempre maggiore ed assorbente. Ed è stato efficacemente detto che siamo in presenza di un diritto codificato « fuori fase » rispetto ai rapporti che esso è chiamato a disciplinare. Si è formato quasi un iato fra il nuovo aspetto politico sociale e il codice: il rinnovamento si impone.

Molto si è discusso sulla opportunità di invertire l'attuale gerarchia degli usi commerciali locali e generali; e soprattutto sulla opportunità di stabilire una prevalenza (se non una vera e propria sostituzione) dei contratti-tipo. Ritengo che questi, opportunamente controllati dalle organizzazioni sindacali, siano destinati a costituire la sorgente più viva e più fresca delle consuetudini commerciali.

7. — Società anonime.

Il problema delle società anonime attende tuttora una soluzione completa e definitiva.

Gli abusi cui hanno dato luogo alcune degenerazioni delle società anonime (società apparenti, fittizie, a catena) hanno consigliato e suggerito le innovazioni più audaci. Ma per risolvere le difficoltà non credo sia necessario giungere alla burocratizzazione ed al conseguente pericolo di congelamento delle società anonime. Basterà instaurare un sistema di efficaci mezzi di pubblicità, di controllo della gestione sociale e di vera responsabilità dei dirigenti, sicchè l'iniziativa individuale sia contenuta con la tutela della pubblica economica, eliminate alcune forme di attività societaria, che costituiscono un vero feudalismo finanziario e industriale.

Sarà inoltre necessario dare una particolare ed adeguata disciplina ad alcuni istituti che non hanno ancora ricevuto un espresso riconoscimento legislativo e sono perciò costretti ad assumere, non senza disagio, la forma delle società anonime. I cartelli, i consorzi, le associazioni, le società famigliari e quelle costituite da un solo socio, dovranno prendere posizioni proprie. In ogni caso il riconoscimento di tutti questi enti non potrà essere soltanto formale (ciò che parve una grande conquista del sistema liberale). E sarà forse opportuno affidarlo ad organi coporativi anzichè giurisdizionali.

8. — *Integrazioni.*

Questi ed altri problemi dimostrano che qui si tratta di innovare più che di riformare; e talvolta di ricostruire anzi dalle fondamenta, per adeguare la legislazione alla vita sociale e politica attuale. Opera quanto mai ardua, che il progetto compilato or sono dieci anni non poteva affrontare.

I principii del corporativismo non si erano ancora affermati; ora il loro sviluppo porta alla elaborazione di nuovi istituti.

Altri istituti, che formarono per lungo tempo materia di legislazione speciale, quali quelli sui diritti di autore, sulle privative industriali e sui marchi di fabbrica, già riveduti, potranno essere inquadrati in un'armonica e sistematica struttura d'insieme.

III. — Codice di procedura civile

9. — *Coordinazione con la riforma dell'ordinamento giudiziario.*

Venendo alla riforma della procedura civile non può non rilevarsi che la improrogabile urgenza è accompagnata da non lievi difficoltà messe in intima connessione con la riforma dell'ordinamento giudiziario. Problema che però — è bene dirlo subito — non è affatto legato ad un aggravio finanziario, come comunemente si ritiene. Intanto mi è gradito segnalare un provvedimento altamente significativo, attuato per iniziativa del Guardasigilli. Alludo al decreto che permette di applicare in soprannumero, alla Corte Suprema, i magistrati promossi al terzo grado, con destinazione agli studi legislativi. Vedo anzi in questo provvedimento il primo passo verso una riforma più vasta, che darà alla Corte di Cassazione l'indispensabile autonomia tecnica e la possibilità di selezione rigorosa dei suoi componenti, da tempo reclamata e non mai completamente attuata.

Come ho altra volta accennato, la riforma consisterebbe nel creare un determinato numero di consiglieri con trattamento rispondente ai magistrati di terzo grado (capi di corte); le maggiori spese dovrebbero essere compensate col sostituire i consiglieri meno anziani con egual numero di consiglieri aggiunti (di quinto grado o consiglieri di appello ed equiparati). Questa modificazione permette-

rebbe di corrispondere in modo più adeguato alle legittime esigenze dei magistrati più anziani, e di destinare nel tempo stesso al Supremo Collegio magistrati distinti e capaci, e in età ancor giovane.

Analoga ripartizione dovrebbe praticarsi nella magistratura di appello: primi consiglieri equiparati (parificati ai consiglieri di cassazione), consiglieri, e consiglieri aggiunti (da reclutarsi fra i magistrati più distinti, di grado sesto).

La riforma conferirebbe all'ordinamento giudiziario quella flessibilità e quella specializzazione che sono i presupposti indispensabili di un ordinamento rispondente alle esigenze dell'altissima funzione.

Il nostro Ministro si è posto indirettamente su questa via quel giorno che provvide alla applicazione di un determinato numero di consiglieri di appello alla Corte di Cassazione e di giudici di tribunale alle Corti di Appello.

10. — *Direttive della riforma.*

Il momento per la riforma del codice di procedura civile è particolarmente propizio: per il valore del Guardasigilli che ha l'arduo incarico di prepararla, e per lo sviluppo che gli studi di diritto processuale hanno avuto negli ultimi tempi in Italia.

Non mi indugio a ricordare tutte le gravi questioni che alla riforma del rito civile si ricollegano: mi limito ad alcune brevissime considerazioni, di indole generale.

La prima non può dar luogo a discrepanze di opinioni, in quanto risponde a un bisogno universale e profondo, e all'alto reiterato monito del Duce: di conseguire semplificazione, speditezza e rapidità di rito. Si arriverà alla radicale riforma con la creazione di nuovi congegni processuali, di altri sistemi fiscali; di metodi di inchiesta diversi da quelli attuali, rotte le resistenze offerte dal pigro missionismo dei pratici e dalla inerzia delle abitudini, nonchè da una sorpasata mentalità curialesca.

Penso che la invocata semplificazione possa essere grandemente agevolata con la introduzione di quell'arbitrato giudiziario cui ebbi occasione di ricordare nell'ultimo mio discorso inaugurale. Sono convinto della sua grande utilità pratica, specie se la facoltà di adire, senza aggravii, il giudice ordinario come arbitro, si trasformasse in obbligo, relativamente a materie che più hanno bisogno di decisioni pronte, in esse comprese le controversie relative agli infortuni del lavoro.

Nè so rinunciare al proposito di insistere su un'altra riforma, pure da me propugnata nello stesso discorso: il conferimento cioè alla Suprema Corte di potestà normative nei limiti della interpretazione delle disposizioni di legge più controverse, fertili di dubbi nella loro applicazione.

11. — *Concezione pubblicistica del processo civile.*

Altra fondamentale esigenza, cui dovrà essere ispirata la riforma, è la concezione pubblicistica del processo civile e del suo scopo.

Il profondo mutamento ideologico, che il fascismo ha determinato anche in questo campo, si riflette nell'indirizzo del processo. Il quale non può più concepirsi a servizio esclusivo dell'attività privata, nè consistere in una lotta, non sempre composta e corretta, cui il giudice debba assistere spettatore passivo ed inerte. L'interesse al mantenimento dell'ordine generale, l'interesse all'attuazione del diritto obbiettivo, l'interesse alla composizione delle liti, sono interessi eminentemente pubblici e statuali, che non debbono essere lasciati alla disponibilità dei privati. Questa posizione dottrinale non è di oggi; ma l'inconcepibile assurdo della neutralità e passività del giudice, in confronto dei fini che il processo civile si propone di raggiungere, continua tuttora.

Al giudice dovranno essere riconosciuti poteri e mezzi di intervento di prova e di controllo sul comportamento dei litiganti, a garanzia della sollecitudine e buona fede processuale.

Così rinnovato nel suo fondamento e nella sua struttura, il processo civile potrà finalmente assumere l'appellativo di « fascista ». Nè aggiungo altro. Questo ideale sarà appieno raggiunto dal Progetto di imminente pubblicazione, che avrà a suo fondamento (secondo le recenti comunicazioni fatte al Congresso di Napoli), il trionfo della semplificazione, della moralizzazione e di un sano realismo nel processo civile.

IV. — Codici della navigazione ed altri codici

12. — *Titolo di codice della navigazione.*

Fra i codici di cui urge la innovazione non può essere trascurato il codice marittimo. Quello attuale è del 1887; e un cinquantennio non può essere trascorso invano per il progresso tecnico della navigazione e per la disciplina dei rapporti giuridici che vi si riferiscono.

La stessa denominazione, inesatta ed angusta, di codice della marina mercantile, più non risponde alla maggior struttura che il nuovo codice dovrà assumere. Onde il nostro illustre Presidente auspicava il titolo di Codice della Navigazione: indubbiamente più appropriato di quello odierno e di più ampio respiro.

Non sembra infatti in alcun modo giustificata la esclusione (dal progetto tuttora conservata) delle norme che regolano la navigazione lacuale e fluviale, la quale così promettente sviluppo ha avuto negli ultimi anni in Italia. La legge del mare dovrà necessariamente estendersi, con opportuni adattamenti, ai trasporti e traffici dei fiumi, dei laghi e dei canali.

13. — *Contenuto.*

Piena adesione merita, per il contenuto, la fusione e l'assorbimento in un sol testo di tutte le norme sul traffico marittimo e sulla navigazione, comprese quelle finora contenute nel codice di commercio. La saldezza così raggiunta potrà essere opportunamente rafforzata con la eliminazione di ingombranti disposizioni, d'indole prettamente regolamentare.

Un'attenta revisione dovrà essere compiuta nella parte riservata alle disposizioni penali; e una netta e sicura distinzione da attuarsi fra le infrazioni penali e quelle a carattere semplicemente disciplinare, la cui repressione è spesso più pronta ed efficace della repressione penale.

Con questi ritocchi sistematici e strutturali, il futuro Codice della Navigazione elaborato dal fascismo, potrà essere veramente di esempio anche all'estero, come già fu degli statuti e delle leggi delle nostre gloriose repubbliche marinare.

14. — *Altri codici.*

Con alacre attività si sta contemporaneamente ultimando la preparazione dei nuovi codici militari. Inspirati alla legislazione penale comune e alla esperienza del conflitto mondiale, essi adegueranno la legge penale militare alle esigenze della disciplina di tutte le gloriose nostre forze armate, e alle inesorabili necessità della guerra.

Ma anche quando tutti i codici attuali saranno rinnovati, nella forma e nello spirito, la grandiosa opera della codificazione fascista non potrà dirsi compiuta. I codici penali, che aprirono la serie delle

rinnovazioni, già segnano a margine aggiunte novelle. Recentissima quella voluta dal nostro Ministro, tendente a preparare, con illuminata saggezza, i mezzi più adatti per combattere la delinquenza minorile.

Nella inaugurazione del primo congresso giuridico italiano il Duce, rilevando che è perenne il formarsi e trasformarsi del diritto, così come è perenne il defluire della vita, cui intimamente aderisce, giustamente accennava alla possibile elaborazione di un codice aereo e di un codice rurale.

V. — Codice del Lavoro

15. — *Effetti dell'ordinamento corporativo.*

Pensò però che con la completa attuazione del Regime corporativo si imponga, ancor prima, la formazione di altro codice: il Codice del Lavoro.

E' invero superfluo ricordare la profonda trasformazione che ha subito l'atteggiamento dello Stato relativamente alle organizzazioni sindacali e ai fenomeni economici, in contrasto del regime liberale. Lo Stato agnostico, che considerava tutta la questione sindacale come un semplice problema di polizia, è tramontato per sempre. Il Regime fascista ha trasformato i sindacati, originariamente contrapposti allo Stato, in vere istituzioni statali: strumenti di solidarietà nazionale, anzichè di lotta dissolvitrice.

Al di sopra stanno gli organi corporativi, che necessariamente influiscono sulla struttura politica della nazione. Ed è imminente il nuovo ordinamento del potere legislativo: coronamento e fastigio dello Stato fascista.

Si chiede da più parti quale posto esso prenderà nel sistema costituzionale; e quale ne sarà la fisionomia.

Sarebbe per altro sterile e inopportuna ogni esercitazione profetica, dal momento che la soluzione del problema è affidata al genio infallibile del Duce.

Sia che all'odierna Camera dei deputati si sostituisca il Consiglio delle Corporazioni, sia che si sostituiscano più Consigli corporativi con funzioni consultive e di controllo (sempre sotto la presidenza del Capo del governo) o il nuovo organo legislativo sia costituito dall'insieme delle corporazioni, fornito di speciali norme per il pratico funzionamento, o sia diverso il disegno della riforma, una cosa è ben certa: che il sistema parlamentare, nelle forme e nella sostan-

za, è tramontato per sempre, come quello che presuppone — secondo le scultorie parole del Duce — un mondo demolito. E mentre il sistema parlamentare nel mondo civile agonizza, è bene non dimenticare che è merito del fascismo avergli dato il colpo mortale, avere iniziato un nuovo ciclo storico nella evoluzione dello Stato.

16. — *Nuove tendenze nella professione forense.*

Delle ripercussioni del regime corporativo su ogni aspetto della vita nazionale mi si conceda ricordare alcune che interessano l'amministrazione della giustizia.

La prima attiene alla professione forense. I sindacati non provvedono soltanto a comporre con prontezza e con illuminata equità un gran numero di controversie individuali, attinenti ai rapporti di lavoro, così inserendosi, con impeto rivoluzionario, nel campo dell'attività giurisdizionale. Essi si orientano, in modo sempre più decisivo ed efficace, anche verso l'assistenza legale dei propri componenti (datori di lavoro, lavoratori, professionisti): e con la consulenza e con un patrocinio vero e proprio nelle vertenze giudiziarie relative ai compiti sindacali. Inoltre, per iniziativa fascista, è sorto un provvido istituto parastatale di assistenza legale dei lavoratori nella ampia materia della infortunistica, e in genere delle assicurazioni sociali.

Vedo, in questi nuovi atteggiamenti, che l'assistenza e consulenza legale ha assunto i sintomi di una trasfigurazione, accentuata dal fatto che anche le banche e le grandi aziende industriali e commerciali istituiscono uffici legali stabili e specializzati: e mi sembra che si venga così manifestando, sempre più nettamente, quella fisionomia di funzione pubblica che è insita nei compiti del difensore. In altri termini appare evidente la tendenza della professione forense a spogliarsi, di mano in mano, del suo tradizionale carattere di professione privata, per assumere il carattere sempre più spiccato di organo pubblico, per una aperta collaborazione con le funzioni della giustizia, richieste dalla sua stessa ragione di essere.

Orientamento codesto che si può facilmente scorgere anche in altre professioni già dette liberali: quale è quella dei medici, degli ingegneri, dei ragionieri, e via dicendo. Taluno vede in tale tendenza un pericolo di regresso. Non condivido siffatti timori, che somigliano alle nostalgiche simpatie per i vetturini, mentre trionfa l'automobile e l'aereo. E' la stessa impellente forza trasformatrice che convertirà, come già altra volta rilevai, gli amministratori giudiziari e i

sindaci delle società commerciali, in funzionari pubblici, da sciogliersi in determinate categorie di esperti, e darà adeguata soluzione all'annoso problema del patrocinio dei poveri, dal regime liberale affrontato più volte e non mai risolto in modo soddisfacente.

17. — *Potere disciplinare delle associazioni sindacali e del partito.*

Un altro aspetto dell'ordinamento corporativo merita speciale attenzione, quale manifestazione caratteristica della funzione etica del sindacalismo fascista: il potere disciplinare delle associazioni sindacali e del partito.

Mi è accaduto di leggere in più di uno studio di diritto comparato parole di elogio per la istituzione e il funzionamento dei così detti « tribunali dell'onore » nell'ordinamento germanico del lavoro. Questi tribunali sono destinati ad irrogare sanzioni di indole disciplinare per le violazioni e le trasgressioni di quegli obblighi che, non sanciti in norme di diritto, scaturiscono dalle finalità stesse del gruppo e dell'azienda alla quale il singolo appartiene. Non si è per altro tenuto presente che il Regime fascista assai prima aveva nettamente consacrato questo potere nella Carta del Lavoro, e attuato negli statuti delle associazioni sindacali, e nello stesso regolamento del partito. Esso permette di controllare ogni esplicazione dell'attività di lavoro e quella di chi appartiene al partito; e altresì di reprimere, con sanzioni non meno efficaci di quelle penali, le manifestazioni che si risolvono in un attentato a quei principii di solidarietà che sono presupposti e fondamento della pace sociale e di ogni progresso economico e politico. Il potere disciplinare corporativo, in relazione ai suoi ulteriori possibili sviluppi, mi sembra di grande importanza nei riflessi dell'amministrazione della giustizia civile e penale, per il validissimo contributo che esso può portare alla composizione delle liti e alla prevenzione della delinquenza.

Mi sia consentito sottolineare, a questo proposito, le confortanti conclusioni della recente Relazione del Guardasigilli sull'andamento della criminalità nei reati contro l'ordine del lavoro. La relazione ha giustamente avuto larga risonanza perchè ha messo in luce, con la eloquenza delle cifre, la scomparsa quasi completa di quelle forme di attentati alla disciplina del lavoro che sono più pericolose per lo sviluppo della produzione. La coincidenza di questi benefici effetti con l'imperversare della crisi economica mondiale, costituisce il collaudo più sicuro del nuovo ordinamento.

18. — *Sistema del codice del lavoro.*

Ora che il regime corporativo con la istituzione delle corporazioni ha raggiunto la sua fase conclusiva, la riunione e coordinazione sistematica delle leggi che ad esso si riferiscono in un Codice fascista del lavoro, costituirà il coronamento dell'opera grandiosa.

Il Codice fascista del lavoro avrà, come il Codice napoleonico, le sue preleggi. E saranno le dichiarazioni della Carta del Lavoro; giustamente definite documento fondamentale della Rivoluzione fascista, per la mirabile sintesi con cui riassume e scolpisce i canoni del *novus ordo*.

Dovrà poi comprendere tutta la legislazione più direttamente attinente all'ordinamento corporativo, come la disciplina dei rapporti collettivi, la organizzazione sindacale corporativa e la magistratura del lavoro, non escluso il regolamento processuale delle controversie, individuali e collettive, del lavoro.

Seguiranno le norme che concernono la disciplina della domanda ed offerta di lavoro (con riferimento al collocamento della mano d'opera), alla emigrazione interna ed esterna, nonchè le importantissime provvidenze attuate dal Regime in tema di protezione, sicurezza e igiene del lavoro, che hanno dato allo Stato fascista un posto di avanguardia fra tutti gli Stati europei, in questa materia. Alludo alle leggi sull'orario di lavoro, sul riposo settimanale festivo, sulla igiene del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e sulle varie forme di assicurazioni sociali, relative agli infortuni e alle malattie professionali: invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria, tubercolosi.

Il Codice si chiuderà col regolamento delle importantissime istituzioni dirette a conseguire l'elevamento morale, intellettuale e professionale dei lavoratori: marchio di nobiltà del sindacalismo fascista, nell'ordinamento dello Stato corporativo.

19. — *Il Codice Mussolini.*

La schematica enunciazione delle materie che troveranno disciplina unitaria e coordinata nel codice del lavoro, è sufficiente a dimostrarne il valore e il significato. Non senza ragione esso potrebbe e dovrebbe fregiarsi del nome del Duce, dal quale ogni parte della nuova legislazione italiana del lavoro ricevette l'impronta: personale e inconfondibile.

Come il Digesto per la civiltà romana e come il Codice napoleonico per la civiltà del secolo scorso, il Codice del Lavoro, fregiato del nome che è segnacolo dell'Italia nuova, riassumerà l'espressione più alta e significativa della civiltà fascista. Si pensi. Nell'antichità il lavoro è prevalente opera dello schiavo che non è giuridicamente persona ma cosa; nella concezione del liberalismo giuridico puro il lavoro è un bene economico non diverso dagli altri beni; nella concezione fascista, oltre e al disopra di ciò, è manifestazione della personalità umana e attuazione di un principio etico e civile. La sua disciplina non può trovare posto adeguato se non nella formazione di un codice a sè: il Codice Mussolini, per la realizzazione di quella « più alta giustizia sociale » che è stata mirabilmente sintetizzata nel recente storico discorso agli operai di Milano.

Nell'accingersi a riprendere, con immutato spirito di abnegazione, l'indefesso lavoro, la Magistratura italiana coglie l'occasione di questa solenne cerimonia inaugurale per rinnovare l'espressione del fervido entusiasmo con cui essa ha partecipato e partecipa all'esultanza della Nazione, per il recente fausto evento che ha allietato la Reggia.

Con questi sentimenti di devozione e di omaggio, rivolta la mente reverente alla persona Augusta del Re, Vi chiedo, sig. Presidente, che nel Suo nome vogliate dichiarare aperto il nuovo anno giudiziario: XIII dell'Era fascista.